



Michele Carducci

***Il riparto di giurisdizione UE/Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, in base all'art. 340(2) TFUE e nella sussidiarietà migliorativa dell'art. 193 TFUE, per eliminare il danno e garantire l'art. 8 CEDU secondo il § 550 di "Verein KlimaSeniorinnen"***

Le due giurisdizioni non si escludono a vicenda perché autonome e indipendenti, tant'è che l'esercizio dell'una non interrompe la prescrizione dell'altra.



Quella europea è altresì autonoma dagli altri rimedi contemplati dai Trattati (Sentenza Corte di Giustizia 5/71), come confermato altresì dall'art. 266 TFUE.



La giurisdizione europea ex art. 340(2) TFUE diventa unica, solo in caso di imputabilità esclusiva alla UE. Infatti, «quando il provvedimento lesivo è stato adottato da un organo nazionale agente per dare esecuzione ad una normativa comunitaria, va verificato, onde giustificare la competenza della Corte, se l'illecito fatto valere a sostegno della domanda di risarcimento provenga proprio da un'istituzione comunitaria e non possa essere considerato imputabile all'organo nazionale» (causa 175/84).



Inoltre, secondo giurisprudenza costante, «il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione dell'Unione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)» (cause riunite C-138/17 P e C-146/17 P).



Di conseguenza, «quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell'Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C-104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il giudice dell'Unione non è obbligato a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza dell'18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C-419/08 P, EU:C:2010:147, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)» (Ibidem).



Infine, un atto normativo UE può in astratto far insorgere responsabilità extracontrattuale dell'Unione (Cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P).



Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale deve consistere in una «violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» (v., in particolare, cause riunite 9/71 e 11/71; causa 50/86; causa C-119/88).



Nel settore della lotta al cambiamento climatico (art. 191 TFUE), caratterizzato dalla competenza concorrente Stati/UE e dal principio della c.d. "sussidiarietà giudiziaria", lo scenario di responsabilità extracontrattuale prefigurabile è il seguente:

- misure statali illegittime in esecuzione di atti UE legittimi → giudice nazionale
- misure statali legittime in esecuzione di atti UE illegittimi → giudice nazionale/Corte di Giustizia
- misure statali illegittime in esecuzione di atti UE illegittimi → concorso di responsabilità, secondo principi di responsabilità parziale e sussidiarietà → giudice nazionale/Corte di Giustizia



Tuttavia, nello specifico settore concorrente della tutela ambientale (e quindi della lotta al cambiamento climatico), il diritto europeo non osta all'adozione, da parte dello Stato membro, di "misure più severe" che possano anche rimediare alle eventuali insufficienze delle misure europee altrimenti dannose (causa 341/95 sul c.d. "buco dell'ozono"). In altri termini, la responsabilità parziale è coniugata con la sussidiarietà migliorativa di ciascuno Stato membro.



Infatti, questa competenza sussidiaria migliorativa statale è esplicitata dall'art. 193 TFUE, con l'effetto di sottrarre la responsabilità extracontrattuale all'imputabilità esclusiva della sola UE, di cui all'art. 340(2) TFUE.



Questo significa che, per rimediare alle misure europee, reputate dannose ma migliorabili dallo Stato in ragione dell'art. 193 TFUE, la giurisdizione è solo quella dello Stato, proprio al fine di ottenere in sussidiarietà tale miglioramento.



**Pertanto, l'art. 193 TFUE funge anche, rispetto ai rimedi dell'art. 340(2) TFUE, da strumento sussidiario di eliminazione del danno delle istituzioni europee, attraverso la tutela giudiziaria nazionale, a maggior ragione se tale tutela nazionale consente allo Stato di rispettare l'art. 8 CEDU (di cui la UE non è direttamente parte) nei termini del § 550 della Sentenza "Verein KlimaSeniorinnen".**